

1971- 2004: STATUTI A CONFRONTO

La presente nota è funzionale alla completezza sistematica ed alla migliore comprensione dei contenuti delle analisi comparative dei nuovi Statuti regionali con riguardo specifico alla trattazione della tematica relativa alle “*Norme di principio e valori*”.

L'evidenziazione delle specificità statutarie delle Regioni considerate, così come risultante dal confronto tra le normative di epoche diverse e lontane (1971-2004), offre uno spaccato significativo delle realtà istituzionali considerate e facilita la chiave di lettura delle annotazioni riportate nella relazione di che trattasi.

La sintesi delle argomentazioni che concernono l'oggetto della ricerca, facilita una visione di insieme delle norme statutarie considerate, altrimenti ostacolata dalla difficoltà di avere sott'occhio i testi a confronto.

Da questo “materiale” raccolto e catalogato sono scaturite le tre tabelle che accompagnano la relazione di base e le riflessioni ivi contenute.

In tale contesto:

- 1) La **REGIONE ABRUZZO**, nel VECCHIO STATUTO (cfr. L. 22 luglio 1971, n. 480) dedica al Titolo I le “Disposizioni generali”, che comprendono ben 11 articoli . Nell'art. 3 (*obiettivi preminenti*) vengono evidenziate le azioni “*per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso economico, civile e culturale della comunità abruzzese*”; mentre viene prevista una specifica intesa con le altre Regioni meridionali per assumere “*iniziative concrete per il rinnovamento e la valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia*” (cfr. a tale proposito l'art. 3, ultima alinea, dello Statuto della Regione Puglia... “*unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno*”).

Una finalità precipua è rappresentata dall'attuazione del decentramento (art. 10): mentre è previsto l'esercizio delle funzioni attraverso la delega agli Enti locali.

Nel NUOVO STATUTO (cfr. delibera n. 149/3 del 9 novembre 2004), le “Disposizioni di Principio” ricomprese nel Titolo I, sono ugualmente distribuite in 11 articoli, ma i contenuti sono differenziati.

I principi sono contenuti nell'art. 2 e sottolineano, tra l'altro, l'unità della Repubblica nata dalla Resistenza e dalla Liberazione; la politica di cooperazione con Stati ed Enti territoriali stranieri è disciplinata dall'art. 3; il relazionarsi della Regione con l'Europa è previsto dall'art. 4; l'art. 6 riconosce e valorizza l'uguaglianza fra uomini e donne, mentre alla

garanzia dei diritti è dedicato l'art. 8; l'art. 10 tratta della sussidiarietà (al posto del decentramento) e l'art. 11 della partecipazione politica.

- 2) La **REGIONE CALABRIA**, nel VECCHIO STATUTO (cfr. L. 28 luglio 1971, n. 519) prevedeva un "Preambolo" con un richiamo generico ai principi della Costituzione e dell'antifascismo (art. 1), l'art. 2 *indicava le caratteristiche del territorio e l'ubicazione degli organi regionali (Giunta e Presidenza a Catanzaro e Consiglio a Reggio Calabria)* e l'art. 3 *in cui si esplicitavano i principi e le finalità generali tra le quali spiccava l'esigenza di "riscattare la Calabria dalla sua storica arretratezza" e quindi veniva evidenziato l'obiettivo primario della "piena occupazione per bloccare l'esodo dei lavoratori, predisponendo idonee iniziative per rendere effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini"*.

Nel NUOVO STATUTO (cfr. l.r. 19 ottobre 2004, n. 25), il numero degli articoli è lo stesso (3), ma i contenuti relativi ai Principi fondamentali art. 1 comprendono il riferimento di appartenenza all'Unione europea e il rispetto dei diritti della stessa Unione europea; mentre l'art. 2 (Principi e finalità) prevede una serie di obiettivi elencati minuziosamente dalla lettera a) alla lettera v) *tra i quali: la piena parità dei sessi, anche per l'accesso alle cariche elettive, l'attuazione del principio di sussidiarietà, l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi, la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose, il legame con i calabresi emigrati nel mondo, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione, la collaborazione con le altre Regioni ed in particolare con quelle finitime e del Mezzogiorno, la tutela del patrimonio faunistico ed il riconoscimento dei diritti degli animali; l'art. 3, infine, concerne i rapporti interregionali, con l'Unione europea e con gli altri Stati.*

Come rilevato dalla Corte costituzionale (*sentenza n. 2/2004*) tali disposizioni, che risultano ricognitive delle funzioni e dei compiti della Regione e che indicano aree di prioritario intervento politico o legislativo non sono state impugnate in quanto eventuali e perché viene riconosciuta la legittimità della loro esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali così come indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 123 della Costituzione e cioè: la determinazione della forma di governo, dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, la disciplina dell'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, la disciplina del consiglio delle autonomie locali.

- 3) La **REGIONE CAMPANIA**, nel VECCHIO STATUTO (cfr. L. 22 maggio 1971, n. 348) riserva i primi 3 articoli ai Principi (Titolo I: la Regione), evidenziando soprattutto gli obiettivi per l'autonomia, la partecipazione ed il decentramento.

Nel NUOVO STATUTO (approvato in prima lettura con delibera n.8/L del 18 settembre 2004) il Titolo I si compone di ben 9 articoli: l'art. 1 dedicato ai Principi fondamentali: riferimenti alla "resistenza", al rispetto dell'ordinamento comunitario ed internazionale, al rispetto dei diritti umani, alla ricerca della pace nel mondo nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze, alla partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni ed istituzioni territoriali per la determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale; l'art. 3 tratta dell'unità nazionale e dei principi di autonomia e sussidiarietà, fa riferimento alle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera fondamentale l'incontro tra le diverse civiltà, religioni e culture del Mediterraneo; l'art. 4 tratta dell'integrazione europea e della partecipazione, nella fase ascendente, alla formazione degli atti normativi comunitari; dopo l'evidenziazione del principio di uguaglianza (art. 5), sottolinea il valore della differenza di genere (art. 6) assicurando il riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nelle cariche elettive, parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche; l'art. 7 tratta del diritto al lavoro assicurando le condizioni per l'esercizio di tale diritto a tutti i cittadini italiani o provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale; la Regione assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano; dopo l'art. 8 che tratta dell'iniziativa economica e della coesione economico-sociale, l'art. 9 è dedicato agli obiettivi articolato in ben 31 specificità (dalla convivenza pacifica di tutti i popoli, alla lotta contro la pena di morte e la tortura fisica e psichica, alla riduzione in schiavitù e alla tratta degli esseri umani; dal divieto delle pratiche eugenetiche, al divieto di commercio del corpo umano ed alla clonazione riproduttiva degli esseri umani, dal riconoscimento e il sostegno della famiglia fondata sul matrimonio alle unioni familiari, dal diritto dei bambini alla protezione ed alle cure necessarie al rispetto dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi e degli apolidi, dall'effettiva tutela dei diritti sociali dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro alla tutela contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo di lavoro, dalla difesa e rispetto della vita delle piante alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, dalla pace e cooperazione tra i popoli al diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e

procreazione assistita senza discriminazioni (nel rispetto delle leggi nazionali), dallo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica alla tutela fondamentale delle persone detenute, internate, recluse ed in ogni modo private della libertà personale.

In questo caso il contenuto “eventuale” dello Statuto appare così ricco di suggestioni e proposizioni che potranno superare lo scoglio di eventuali difficoltà dell'iter approvativo alla luce dei criteri adottati dalla Corte con le sentenze emanate sugli statuti del 2004 per le Regioni Calabria, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna.

- 4) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE EMILIA ROMAGNA** (cfr. L. 9 novembre 1990, n. 336 sostituisce la L. 22 maggio 1971, n.342) contiene i “Principi fondamentali” nel Titoli I che si compone di 5 articoli.

L'art. 1 fa riferimento alla Costituzione, enumera le province esistenti, cita il capoluogo e prevede che gli organi della Regione possano riunirsi anche in sedi diverse da Bologna; l'art. 2 prevede la promozione di riforme per l'attuazione dei diritti di uguaglianza ed umani, la solidarietà e l'eliminazione degli squilibri operando per l'occupazione, la parità giuridica, sociale ed economica della donna, un sistema integrato di sicurezza sociale e, tra l'altro, la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettività e per la qualità della vita; l'art. 3 prevede il metodo della programmazione ed il raccordo con Province e Comuni per la formazione del programma di sviluppo regionale, oltre alla partecipazione dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali ed economiche; l'art. 4 pone a fondamento dell'attività legislativa ed amministrativa il principio di collaborazione con Province e Comuni al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie ed a tal uopo individua una serie di azioni operative; intende realizzare un collegamento con gli organi della Comunità Economica Europea (ancora CEE e non UE) ed individua i principi per l'applicazione dei regolamenti comunitari e l'attuazione delle direttive (l'unica Regione che si è posta questi problemi da epoca così remota).

Con il NUOVO STATUTO (cfr. *deliberazione legislativa n. 144/2004*) il Titolo I “I Principi” si compone di una serie di articoli (13) ben impostati e titolati dai quali si evincono: gli elementi costitutivi della Regione (art.1) con il riferimento alla Costituzione ed all'Unione europea; gli obiettivi (art. 2) tra i quali spiccano il principio di uguaglianza e di pari dignità (lett.a), la parità giuridica tra uomini e donne compreso l'accesso alle cariche elettive (lett. b), il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle

facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto agli immigrati residenti (lett. f: cfr. ricorso alla Corte costituzionale del Governo e sentenza n.. 379/2004); nell'art. 3 vengono evidenziate le *“politiche ambientali”* dalla lett. a) alla lett. h); l'art. 4 tratta delle *“politiche economiche”* dalla lett. c) alla lett. d) *promozione dell'innovazione e progresso scientifico e tecnologico*; l'art. 6 tratta delle *“politiche sociali”* (cfr. lett. da a) a g)), tra le quali viene evidenziata la *“promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzate al riconoscimento dei bambini come soggetti titolari di diritti”*; l'art. 7 tratta della promozione dell'associazionismo prevede la tutela dei consumatori nei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui servizi e sui prodotti; l'art. 8 è dedicato alle *“autonomie locali”* per le quali viene previsto un coordinato sistema in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: quindi procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio; l'art. 9 tratta delle *“formazioni sociali”*, sempre in attuazione dei principi di sussidiarietà (orizzontale, questa volta), prevedendo l'autonoma iniziativa delle persone singole o associate per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale; l'art. 10 tratta dello sviluppo dei territori, l'art. 11 dell'ordinamento europeo e internazionale prevedendo la partecipazione al processo di costruzione ed integrazione europeo oltre che di collaborazione con le altre regioni europee, mentre l'art.12 tratta della *“partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario”* con una dovizia di particolari e con la precisa individuazione di procedure e meccanismi idonei ad assicurare l'apporto della Regione anche nella fase ascendente nella determinazione e formazione della normativa comunitaria. Quindi il nuovo Statuto, ha aggiornato, arricchito ed ulteriormente precisato quanto già era presente in nuce nel vecchio statuto, esaltando la *“sensibilità”* per i problemi comunitari sia riguardo ai contenuti delle norme che ai meccanismi per la produzione normativa; l'art. 13 riguarda le *“attività di rilievo internazionale della Regione”* e qui la formulazione della lett. a) del comma 1 *“provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge”* è incappata nel ricorso del Governo alla Corte costituzionale che, con la sentenza citata, ha dichiarato l'infondatezza delle censure”; l'art. 15, comma 1 si configura come una norma relativa ad un ambito di sicura competenza regionale *“diritti di partecipazione”* che la Regione potrà esercitare *“nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute”*. Così la Corte costituzionale con la stessa sentenza, ha dichiarato non fondata la censura di legittimità costituzionale del Governo in ordine all'assunta

pretesa della Regione di intervenire nella materia delle elezioni statali, regionali e locali. D'altra parte, continua la Corte, *“questa materia dovrà comunque trovare regolamentazione in leggi regionali, soggette anche al sindacato di questa Corte”*. Quindi trattasi di una lezione non attuale, non possibile, e quindi da contestare, eventualmente, quanto concretamente verificatasi.

- 5) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE LAZIO** (cfr. L.22 maggio 1971, n. 346 oggi abrogato), dedica ai Principi il Titolo I *“Costituzione ed autonomia della Regione”* con un solo articolo e 2 commi nei quali si fa rinvio ai principi ed ai limiti della Costituzione e si promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico del Lazio.

Nel NUOVO STATUTO (cfr. legge statutaria, 11 novembre 2004, n. 1 trattasi dell'unica Regione, finora, che ha utilizzato una numerazione specifica dedicata esclusivamente alla legislazione di rango statutario) i Principi fondamentali contenuti nel Titolo I vengono esplicitati in ben 9 articoli.

Dopo il riferimento all'autonomia della Regione Lazio (art. 1) ed al territorio – che comprende i territori dei Comuni e delle Province del Lazio senza l'individuazione specifica di quelle esistenti all'evidente scopo di evitare una riforma statutaria qualora dovessero intervenire modificazioni di qualsiasi genere – vi è l'indicazione del capoluogo della Regione e capitale della Repubblica (art. 2), la Regione si pone l'obiettivo di promuovere l'unità nazionale, l'integrazione europea (ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita, art. 3); con l'art. 4 favorisce il concorso con gli enti locali per la determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica territoriale, mentre l'art. 5 è dedicato a (Roma capitale) come simbolo dell'unità d'Italia, centro del Cattolicesimo e del dialogo fra cristiani, luogo di incontro fra culture diverse e patrimonio storico e culturale universale; l'art. 6 tratta dei diritti e valori fondamentali, articolati in 10 commi, a cominciare dalla dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, alla costituzione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla parità dei diritti fra uomini e donne anche nell'esercizio delle funzioni regionali e nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali alla promozione dei valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza ed il sostegno al libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile

e sociale della Nazione; dal far propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale, alla promozione della pace e dell'amicizia tra i popoli, alla collaborazione con la Chiesa cattolica nel quadro concordatario, nonché con le altre confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese; l'art. 7 tratta dello sviluppo sociale e civile e, tra l'altro, riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, persegue una politica abitativa di cui le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un'abitazione adeguata con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione oltre che ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali, favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi di interesse generale.

Gli ulteriori interventi sono articolati in 13 tipologie descritte nel comma 2, mentre il comma 3 individua una forma di collaborazione con lo Stato e le autonomie locali per favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio;

l'art. 8 tratta dello sviluppo economico salvaguardando il principio di sussidiarietà orizzontale nel momento in cui prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale; prevede interventi speciali con risorse aggiuntive in favore di piccoli comuni, delle aree rurali e montane, nonché delle isole; comunque l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

l'art. 9 tratta della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, nel rispetto delle norme di tutela e tanto è bastato per evitare qualunque problema di controllo.

- 6) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE LIGURIA** (cfr. L. 22 maggio 1971, n. 341) al Capo I (Disposizioni generali) dedica 7 articoli: l'art. 1 indica la costituzione della Regione, l'art. 2 descrive il territorio con l'individuazione dell'attuale articolazione provinciale e del capoluogo; l'art. 3 recante la potestà della Regione non in contrasto con l'interesse nazionale e nel rispetto dell'art. 117 della Cost., l'art. 4 indica gli obiettivi preminenti, tra i quali: la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, la funzione sociale della proprietà privata, la tutela dell'ambiente naturale, la difesa del suolo e l'eliminazione dell'inquinamento, la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale, promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, il superamento di ogni stato di esclusione dalla pienezza della vita sociale; la politica di piano è

oggetto dell'art. 5, mentre l'obiettivo del decentramento è previsto dall'art. 6 e l'art. 7 disciplina la situazione di necessità e pubblico interesse con l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato.

Nel NUOVO STATUTO (cfr. *delibera statutaria approvata in seconda lettura il 28 gennaio 2005*) troviamo una Premessa pregena di considerazioni e di intenti, quali: la descrizione del territorio (*la Liguria, stretta tra monti e mare in paesaggi di poetica bellezza, fitta di itinerari che intrecciandosi tra la costa e l'interno*), l'individuazione del più grande sistema portuale del mediterraneo "porta" dell'Europa sul mondo, "*aperta alle più diverse e lontane culture, area promotrice di valori di libertà e di indipendenza dal lontano Medioevo, al Risorgimento ed alla Resistenza in armonioso rapporto con il Cristianesimo*".

Le previsioni normative del Capo I "*Disposizioni generali*" si sviluppano in 5 articoli (meno di quelli dello Statuto precedente):

l'art. 1 tratta della costituzione della Regione: anche qui non vengono indicati i nomi delle Province, perché il territorio è costituito dalla comunità residente e si articola nel sistema delle autonomie locali; il capoluogo è Genova, ma gli organi della Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo; l'art. 2 tratta dei principi dell'ordinamento e dell'azione regionale in tre commi, di cui il secondo articolato in 12 partizioni fino alla lettera e): *oltre ai principi di libertà, democrazia ed uguaglianza, vengono evidenziati quelli di sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia e solidarietà; sostegno alla famiglia, alle pari opportunità, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale promuovendo lo sviluppo sostenibile; partecipazione attiva al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia; valorizzazione del ruolo del sistema dei porti liguri e perseguimento di obiettivi di sussidiarietà fiscale; promozione di un sistema di istruzione e formazione continua e permanente e perseguimento dell'integrazione degli immigrati residenti; nell'art. 3 vengono evidenziate varie forme di collaborazione istituzionale con la Repubblica, le altre Regioni e le autonomie locali secondo i principi di pari dignità, rispetto delle competenze e di leale collaborazione; mentre l'art. 4 tratta dei rapporti con l'Unione europea e l'art. 5 dei rapporti internazionali "nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali".*

- 7) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE MARCHE** (cfr. L. 22/5/1971, n. 345) si compone di un breve "Preambolo" e di 8 articoli ricompresi nel Titolo I che tratta dei "Principi fondamentali",

Il Preambolo fa riferimento al patrimonio storico del Risorgimento e della Resistenza, oltre che ai contenuti di libertà, pluralismo e autonomia affermati nella Costituzione.

I "Principi fondamentali" compresi nel Titolo I sono indicati in 7 articoli: oltre alla denominazione (art. 1), all'indicazione specifica delle quattro province esistenti ed alla esplicitazione che gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sede diverse dal capoluogo (art. 2); l'art. 3 afferma solennemente che la "*Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione le autonomie locali*", promuove i comprensori (sempre consultati gli enti locali), attua il decentramento amministrativo e "*adequa i principi della legislazione alla esigenza dell'autonomia e del decentramento*"; con l'art. 4 individua gli obiettivi prioritari per realizzare il pieno sviluppo della persona, l'uguaglianza e la partecipazione dei cittadini e degli enti locali all'esercizio della potestà legislativa; l'art. 5 individua ulteriori obiettivi: sviluppo della cultura, tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico, i centri storici ed il paesaggio, creazione di organismi e istituti culturali; incentivazione dello sport dilettantistico anche con la realizzazione di impianti ed attrezzature; con l'art. 6 l'attenzione viene rivolta, tra l'altro, al mondo del lavoro per rendere effettiva l'occupazione ed eliminare l'emigrazione, alla realizzazione della piena uguaglianza della donna nella società, nella famiglia e nel lavoro, assicura la prestazione di servizi sociali con particolare riguardo all'abitazione ed ai trasporti promuovendo la partecipazione degli utenti alla gestione; l'art. 7 tratta del diritto alla salute, alla salubrità e sicurezza dell'ambiente, alla tutela della maternità e prima infanzia, delle iniziative a favore delle zone e comunità montane; l'art. 8 indica nella politica di piano il metodo permanente che la Regione adotta d'intesa con gli enti locali, i sindacati e le altre forze sociali.

Il NUOVO STATUTO (cfr. Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1) si compone anch'esso di un sostanzioso Preambolo e di 5 articoli: oltre alla riconferma dei valori del Risorgimento, della Resistenza, della libertà e della Costituzione, si fa riferimento alla tradizione laica ed alla matrice religiosa della Regione, alla Costituzione, alla Carta dei diritti dell'Unione europea, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla pace, al ripudio della forza, mentre il Consiglio regionale si impegna a garantire "*livelli di partecipazione politica e condizioni di vita adeguate... assumendo responsabilità e doveri anche nei confronti delle generazioni future*".

I “Principi fondamentali” inseriti del Titolo I, vengono esposti , come già detto, in 5 articoli: gli elementi costitutivi senza l’indicazione dei nomi delle province (art. 1), l’Europa, autonomie e formazioni sociali, con riconoscimento dello sviluppo delle autonomie locali secondo il principio di sussidiarietà come fondamento della propria azione (art. 2); l’art. 3 tratta dell’uguaglianza e delle differenze di genere con la valorizzazione delle specificità per garantire condizioni di effettiva parità tra donne e uomini anche per l’accesso alle cariche elettive, negli enti, negli organi ed in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta; l’art. 4 tratta dello sviluppo economico e dei rapporti sociali: favorisce, tra l’altro, la formazione permanente, anche al fine dell’inserimento nella società e nel lavoro dei disabili, incentiva lo spirito imprenditoriale dei giovani, tutela i diritti dei consumatori, promuove l’attività dei marchigiani emigrati all’estero e dei loro discendenti, riconosce il valore storico della famiglia anche promuovendo le responsabilità genitoriali, riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne; l’art. 5 riguarda la salute, l’ambiente e la cultura; oltre alla tutela della maternità, dell’infanzia, degli anziani e dei disabili adotta piani ed interventi per l’eliminazione delle cause di inquinamento; e per garantire tra l’altro la sicurezza alimentare e la qualità della vita, promuove la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della natura assunti quali “*beni strategici*” per le generazioni future ed il rispetto degli animali.

- 8) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE PIEMONTE** (cfr. *L. statutaria 4 marzo 2005, n. 1*), prevede nel Titolo I “Principi generali”, esposti in 9 articoli: l’art. 1 tratta della Costituzione della Regione con l’esplicitazione delle province esistenti e l’individuazione del capoluogo; all’art. 2 viene descritta l’autonomia e la partecipazione con l’affermazione che il concorso degli enti locali e l’apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali, oltre che dei cittadini, è elemento fondamentale della politica regionale; l’art. 3 tratta del decentramento e dell’autonomia degli enti locali; l’art. 4 dello sviluppo economico-sociale e della programmazione; l’art. 5 si occupa della tutela del patrimonio naturale e culturale; l’art. 6 riguarda la tutela della salute dei cittadini; l’art. 7 tratta del patrimonio culturale delle comunità locali, mentre l’art. 8 si occupa dell’informazione e l’art. 9 della consultazione (degli enti locali, dei sindacati, delle associazioni e degli organismi in cui si articola la comunità regionale) quando la materia lo richiede.

Il NUOVO STATUTO (cfr. *delibera Consiglio regionale del 6 agosto 2004 e del 19 novembre 2004*) si compone di un “Preambolo” e di 15 articoli, sempre con riguardo ai Principi generali.

Nel Preambolo vengono enunciati: *i valori dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, nel quadro dei principi dell'UE e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Costituzione, il richiamo alla storia multiculturale e religiosa nel rispetto sia della cultura cristiana, sia di quella laica e liberale, il riconoscimento attraverso gli enti locali delle autonomie funzionali nel rispetto del principio di sussidiarietà, i valori fondanti dell'educazione alla pace e alla non violenza, la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, della pari dignità di genere, l'integrazione e la cooperazione tra i popoli.*

Nel Titolo I vengono indicati i principi fondamentali con l'esplicitazione dell'attuale articolazione provinciale e del capoluogo che è anche sede del Consiglio e della Giunta regionale (art. 1); l'art. 2 tratta dell'autonomia e della partecipazione; l'art. 3 del principio di *sussidiarietà verticale* (collaborazione con Province, Comuni e Comunità montane) ed *orizzontale* (coinvolgimento dell'autonoma iniziativa dei cittadini); l'art. 4 tratta della programmazione che viene assunta come metodo, unitamente alla collaborazione istituzionale ed al raccordo con la programmazione degli enti locali; l'art. 5 tratta dello sviluppo economico e sociale mirando alla eliminazione delle disuguaglianze ed agendo anche nei confronti delle generazioni future; l'art. 6 tratta del patrimonio naturale, mentre l'art. 7 di quello culturale, cooperando con lo Stato per la tutela dei beni culturali ed esaltando la tutela dell'originale patrimonio linguistico, ivi compreso quello della minoranza "occitana, franco-provenzale e walzer"; l'art. 8 tratta del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica e architettonica; l'art. 9 si occupa della tutela della salute dei cittadini; l'art. 10 riguarda il diritto all'abitazione e la tutela del consumatore; l'art. 11 dei diritti sociali; l'art. 12 dell'informazione; l'art. 13 delle pari opportunità, ivi comprese le uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, nonché negli enti, negli organi ed in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta Regionale; l'art. 14 tratta dell'istruzione e della ricerca e l'art. 15 delle relazioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea con la precisione, anche in questo caso, di dover concorrere alla determinazione dell'U.E. e della formazione degli atti normativi comunitari, oltre che a sostegno della politica transfrontaliera degli enti locali.

- 9) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE PUGLIA** (cfr. L. 22/5/1971, n. 349) ora abrogato, enuncia i "Principi istituzionali e programmatici" in 20 articoli.

Tra le finalità significative si evidenziano (articoli da 1 a 5): il riferimento all'unità della Repubblica nata dalla Resistenza, l'uguaglianza dei cittadini, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, al piano di sviluppo regionale, il riferimento ai dislivelli economici e sociali del Mezzogiorno, l'adozione di un piano urbanistico territoriale e la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio, attua le iniziative necessarie per l'approvvigionamento idrico del territorio (problema costante, specifico ed ancora incombente); gli articoli da 6 a 10 trattano della sicurezza sociale e della tutela della salute da attuarsi anche controllando l'attività delle case di cura private, cura l'istruzione professionale, garantisce il diritto allo studio ed una politica per l'educazione permanente, riconosce il diritto ad un'abitazione coordinando con lo Stato i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare, intende disciplinare il servizio dei trasporti di interesse regionale.

L'art. 11 è dedicato ai problemi dell'agricoltura: dai livelli di reddito e condizioni di vita degli addetti comparabili a quelli degli altri settori produttivi, all'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione, dalla viabilità rurale allo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, alla sperimentazione agraria, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, alla zootecnica ed incremento del patrimonio forestale, alle comunità montane, alla valorizzazione della pesca nelle acque interne; gli articoli da 12 a 20 trattano del turismo, della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, archeologiche e dei centri storici, dello sport, dell'artigianato e di quello artistico in particolare, del problema dell'emigrazione di massa, quale ostacolo allo sviluppo civile della comunità pugliese; è prevista la delega delle funzioni alle Province, ai Comuni, ai Circondari da costituire.

Il NUOVO STATUTO della **REGIONE PUGLIA**, (cfr. L.R. 12/5/2004, n. 4) ha inaugurato la stagione delle nuove carte statutarie regionali introdotte a seguito delle leggi costituzionali n.1/1999 e n.3/2001.

I "Principi istituzionali e programmatici " sono differenziati in "Principi" (TITOLO I artt. da 1 a 7) e "Compiti e finalità" (TITOLO II artt. da 8 a 12). L'art. 1 non fa più riferimento alla "*Resistenza*" ma ai "*valor*" che hanno informato quanti si sono battuti per la "*Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese; richiama la storia plurisecolare di culture, religiosità cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e del territorio proteso sul mare come ponte dell'Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace*".

Anche qui il richiamo alla Dichiarazione universale dei diritti umani: alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana; individuazione del principio di sussidiarietà verticale “*come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni*” ed orizzontale come integrazione con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato volte all'interesse generale (art. 1); negli articoli 2, 3 e 4 vengono evidenziate le tradizioni regionali come risorsa da tramandare alle future generazioni, la protezione e la valorizzazione ambientale, paesaggistica, architettonica, storica, culturale e rurale; i valori della pace, della solidarietà e dell'accoglienza e della tutela delle differenze di genere, la tutela delle minoranze linguistiche, il legame con i pugliesi emigrati; gli articoli 5 e 6 prevedono la tutela dell'infanzia, dei diritti dei minori, degli anziani e della famiglia (senza aggettivazioni) con la fruizione di sostegni alle giovani coppie ed ai nuclei familiari svantaggiati; la parità tra i sessi e la parità di accesso alle cariche elettive pubbliche per favorire l'equilibrio della presenza fra generi; l'art. 7 enumera ed individua le cinque province pugliesi (quindi per il riconoscimento della sesta provincia pugliese, quella di Barletta-Andria-Trani, recentemente istituita, occorrerà una modifica statutaria) il capoluogo della Regione, Bari, che è anche città metropolitana e dove hanno sede gli organi della Regione.

Nel Titolo II (Compiti e finalità) vengono evidenziate le tematiche relative: allo sviluppo delle autonomie locali in base ai principi di sussidiarietà e partecipazione delle stesse all'esercizio dell'attività legislativa (art. 8); alla cooperazione con gli Stati esteri e all'integrazione nel rispetto delle diverse culture (art. 9); alla tutela e promozione della qualità della vita dei cittadini in particolare dei diversamente abili, alla garanzia della sicurezza sociale e del diritto alla salute e all'assistenza ed inoltre alla garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali (art. 10); all'incentivazione dell'economia pugliese e valorizzazione delle risorse e delle vocazioni territoriali e all'attuazione della piena occupazione (art. 11); alla promozione e sostegno della cultura, dell'arte, della musica e dello sport, alla tutela dei beni culturali e archeologici, alla ricerca scientifica e al diritto studio (art. 12).

- 10) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE TOSCANA** (cfr. delibera Consiglio regionale 2 marzo 1971, n.16) nel Titolo I racchiude 5 articoli, di cui l'art. 3 è dedicato espressamente ai “Principi”, mentre l'art. 4 individua le finalità principali articolate in 16 proposizioni e l'art. 5 riguarda la programmazione economica.

Le caratteristiche peculiari della Regione sono racchiuse nell'art. 1: riferimento all'unità della Repubblica, alla Resistenza, alla Costituzione; "*ente territoriale rappresentativo della collettività regionale*", "*strumento di decentramento di potere*"; i territori provinciali sono individuati con il loro nome, gli organi hanno sede a Firenze (dove si riuniscono di norma) mentre gli uffici possono essere costituiti anche fuori del capoluogo; l'art. 3 individua oltre ai principi di libertà, giustizia e uguaglianza indicati dalla Costituzione: il pieno sviluppo della persona umana, "*in concorso con lo Stato e gli enti locali*" promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, al lavoro, alla cultura, e la parità giuridica e sociale della donna, garantisce l'assetto del territorio rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, giusto rapporto fra città e campagna, assicura l'assistenza sociale, i servizi sociali, concorre alla difesa del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali all'interno della Regione "*e contribuisce al superamento degli squilibri territoriali e settoriali all'interno della Regione*" assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi, favorisce l'espansione delle relazioni economiche e culturali con l'estero; l'art. 5 tratta della programmazione economica e prevede che la Regione partecipi come soggetto autonomo alla formazione ed attuazione del programma economico nazionale, assicura la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle organizzazioni di categoria.

Il NUOVO STATUTO (cfr. L.R. 22 novembre 2004, n.66 – impugnato con sentenza n. 372/2004 della Corte costituzionale, promulgato l'11 febbraio 2005 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2005) utilizza ugualmente 5 articoli per definire i Principi cui tende l'azione regionale, ma tenendo conto dei nuovi spazi operativi determinati dalle nuove leggi costituzionali che hanno ridisegnato l'assetto istituzionale della Repubblica.

Le implicanze della sentenza della Corte costituzionale n. 372/2004 sui "*principi*" così come enunciati statutariamente vengono approfonditi in altre parti della presente ricerca.

Nell'art. 1, oltre a quanto indicato nel vecchio Statuto, si fa riferimento anche alla "*indivisibilità*" della Repubblica italiana, ed al quadro dei principi di adesione all'Unione europea.

L'art. 2 tratta del territorio, capoluogo e stemma ed è rimasto pressoché immutato rispetto alla formulazione precedente; l'art. 3 "*principi generali*",

individua in maniera più puntuale (6^a comma) le linee orientative dell'azione regionale: *valori della Costituzione e accordi tra gli Stati per la Costituzione europea, sviluppo della persona umana e dei diritti umani, il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero e, nel rispetto dei principi costituzionali, l'astensione del diritto di voto agli immigrati*; l'art. 4 tratta delle "finalità generiche" puntualmente elencate in 21 punti contraddistinti dalla lettera a) alla z). Tra queste: *il diritto al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, il diritto delle pari opportunità fra donne e uomini ed alla differenza di genere, favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali, di governo e negli enti pubblici; la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio; "il riconoscimento di altre forme di convivenza", la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo fra popoli, culture e religioni, il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione razziale, l'accoglienza solidale degli immigrati, la promozione e sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona; il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari, la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli.*

Per un migliore raccordo con la parte generale, vengono evidenziate, qui di seguito, le norme che hanno formato oggetto di valutazione da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 372/2004 e per le quali è stato dichiarato inammissibile il ricorso governativo:

- *art. 3 c. 6 :* la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati,
- *art. 4 c. 1 lett. h):* il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
- *art. 4 c. 1 lett. l):* il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione delle biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali;
- *art. 4 c. 1 lett. m):* la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
- *art. 4 c. 1 lett. n):* la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;

- *art. 4 c. 1 lett. o):* la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;
- *art. 4 c. 1 lett. p):* la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei.

11) Il VECCHIO STATUTO della **REGIONE UMBRIA** (*cf. L.22/05/1971, n.344 è stato modificato dal Consiglio regionale con atto n.1089 del 12/12/1989 ed approvato con legge 23 gennaio 1992, n.44).*

Il Titolo I contiene le Disposizioni generali, distribuite in 3 articoli.

Oltre al richiamo generico all'unità della Repubblica, alla Costituzione ed alla volontà di promuovere il progresso civile, sociale ed economico della Comunità regionale, l'art. 1 evidenzia gli ideali di pace e di integrazione fra i popoli come l'assunzione di iniziative per promuovere il rapporto fra le diverse culture per concorrere al processo di unificazione dell'Europa; l'art. 2 indica i nomi delle Province e del capoluogo regionale, le caratteristiche dello stemma e l'esposizione del gonfalone regionale il 15 maggio di ogni anno.

Il Titolo II contiene i Principi programmatici disciplinati in 9 articoli.

Il NUOVO STATUTO (*approvato in 2° deliberazione il 29 luglio 2004, impugnato dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale – Sentenza Corte costituzionale n.378/2004*) racchiude nel Titolo I i Principi generali che comprendono 3 articoli e che definiscono il modo di essere della Regione Umbria quale ente esponenziale degli interessi generali dei cittadini e del territorio e nel Titolo II i Principi programmatici distribuiti in 16 articoli.

L'art. 1, tratta dell'autonomia della Regione con i riferimenti alla Resistenza, alla Costituzione, al valore dell'unità nazionale espressa nel Risorgimento, all'attuazione dei principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ed alla piena realizzazione politica e sociale dell'Unione europea; l'art. 2, individua i valori di riferimento rappresentati dalla cultura della pace, della non violenza, del rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza, della coesione sociale, delle differenze, della vocazione europeista, il pluralismo culturale ed economico, la qualità dell'ambiente, il patrimonio spirituale fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria; l'art. 3, tratta dell'articolazione territoriale, con l'indicazione specifica delle altre due province e del capoluogo.

Nel Titolo II (Principi programmatici) vengono evidenziate le tematiche relative: alla pace (art. 4); all'uguaglianza (art. 5); alla tutela dei consumatori (art. 6); alla parità anche per le cariche elettive (art. 7); agli umbri all'estero ed ai fenomeni dell'immigrazione (art. 8); alla famiglia ed alle forme di convivenza (cfr. a tale proposito la sentenza n. 378/2004 della Corte costituzionale) (art. 9); all'integrazione e interazione regionale (art. 10); all'ambiente, alla cultura ed al turismo (art. 11); alla mobilità e comunicazione (art. 12); al diritto alla salute (art. 13); all'istruzione e formazione (art. 14); al lavoro e occupazione (art. 15); al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale (art. 16).